Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 29 aprile 2002

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORE RESOCONTI

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 10 APRILE 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GENNARO MUCCIOLO

I lavori iniziano alle ore 15,01

Presidente Mucciolo: Nel constatare che sono presenti solo i Consiglieri Chessa, Galluppi e Giusto, aggiorna la seduta alle ore 16,00.

La seduta, sospesa alle ore 15,01, riprende alle ore 16,04

Processo verbale della seduta precedente

Presidente Mucciolo: Da' per letto il processo verbale della seduta precedente del 3 aprile.

Comunicazioni del Presidente

Congedi

Presidente Mucciolo: Comunica che hanno chiesto congedo i Consiglieri Castiello, Castaldi, Cioffi Conte e Pisacane.

Affari presentati - Annuncio

Presidente Mucciolo: Comunica che i Consiglieri Francesco Maranta, Francesco Specchio e Raffaele Petrone hanno presentato l'interrogazione a risposta scritta, Reg. Gen. n. 410, - "Bonifica amianto - capannone industriale sito in via Repubblica Marinare".

I Consiglieri Francesco Bianco e Fulvio Martusciello, hanno presentato l'interrogazione a risposta scritta, Reg. Gen. n. 411, - "Schede valutative del personale della G.R.".

I Consiglieri Francesco Casillo, Giuseppe Sagliocco e Vittorio Insigne hanno presentato l'interrogazione a risposta scritta, Reg. Gen. n. 412, - "Attività gestionale ASL NA/5".

Il Consigliere Pietropaolo Ferraiuolo ha presentato l'interrogazione a risposta scritta, Reg. Gen. n. 413, - "Sede farmaceutica frazione Massa Comune di Faicchio".

I Consiglieri Raffaele Calabro' ed altri hanno presentato l'interpellanza a risposta scritta, Reg. Gen. n. 4, - "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni".

Affari presentati - Assegnazioni alle Commissioni

I Commissione

Proposta di deliberazione consiliare, Reg. Gen. n. 272/11, - "Modifica del comma 5 dell'articolo 13 e del comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo Regolamento", a firma Boffa e Pianese.

Proposta di deliberazione, Reg. Gen. 274/11, - "Consorzio ASI di Napoli. Presa d'atto delle modifiche apportate allo Statuto consortile e della conformità di esso alla legge regionale n. 16/89 e al disposto di cui all'articolo 37 della legge regionale 6 dicembre 2000 n. 18", Giunta Regionale - Assessore Alois.

IV Commissione

Proposta di deliberazione, Reg. Gen. 273/II, - "legge 24 dicembre 1993 n. 560. Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Approvazione piano di vendita alloggi ERP Comune di Avellino. Proposta al Consiglio Regionale", Giunta Regionale - Assessore Di Lello.

Commissione per il Regolamento

Proposta di deliberazione consiliare, Reg. Gen. n. 272/II, - "Modifica del comma 5 dell'articolo 13 e del comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo Regolamento", a firma Boffa e Pianese.

Commissione Consiliare Speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

Proposta di deliberazione consiliare, Reg. Gen. n. 272/II, - "Modifica del comma 5 dell'articolo 13 e del comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo Regolamento", a firma Boffa e Pianese.

Interrogazioni che hanno ricevuto risposta scritta

Presidente Mucciolo: Comunica le interrogazioni che hanno ricevuto risposta scritta che si elencano di seguito:

Realizzazione Facoltà di Medicina a Salerno, del 30 gennaio 2001, a firma del Consigliere Antonio Lubritto, Reg. Gen. n. 152, risposta dell'Assessore alla Sanità, Tufano Rosalba - Allegato I.

Depuratore per le acque reflue urbane. Località Sant'Angelo dei Lombardi, del 13 febbraio 2002, a firma del Consigliere Salvatore Ronghi, Reg. Gen. n. 383, risposta del Commissario Straordinario all'emergenza rifiuti - Allegato I.

Discariche esaurite di Tufino, del 31 gennaio 2002, a firma del Consigliere Francesco D'Ercole, Reg. Gen. n. 370, risposta del Vice Commissario di Governo R. Vanoli - Allegato I.

Situazione all'Istituto Nazionale dei Tumori, del 4 dicembre 2001, a firma dei Consiglieri Francesco Maranta, Raffaele Petrone e Francesco specchio, Reg. Gen. n. 334, risposta dell'Assessore alla sanità Rosalba Tufano - Allegato I.

Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, del 1 febbraio 2002, a firma del Consigliere Antonio Pontarelli, Reg. Gen. n. 371, risposta del Dirigente della struttura - Allegato I.

Situazione O.T.A. - A.O. Cardarelli, del 18 gennaio 2001, a firma del Consigliere Salvatore Ronghi, Reg. Gen. n. 144, risposta dell'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano - Allegato I.

Dotazione organici del personale ASL NA/1, del 25 gennaio 2001, a firma del Consigliere Antonio Simeone, Reg. Gen. n. 368, risposta dell'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano - Allegato I.

Società S.I.T.A. S.p.A., del 22 novembre 2001, a firma del Consigliere Michele Pisacane, Reg. Gen. n. 313, risposta dell'Assessore ai Trasporti Ennio Cascetta - Allegato I.

Espropri per costruzione della linea TAV in Afragola, del 7 febbraio 2002, a firma dei Consiglieri Francesco Specchio, Francesco Maranta e Raffaele Petrone, Reg. Gen. n. 379, risposta dell'Assessore ai Trasporti Ennio Cascetta - Allegato 1.

Servizi TPL Provincia di Avellino, del 3 agosto 2001, a firma del Consigliere Fausto Corace, Reg. Gen. n. 254, risposta dell'Assessore ai Trasporti Ennio Cascetta - Allegato 1.

Abusivismo edilizio nei comuni della Campania, del 2 ottobre 2001, a firma del Consigliere Salvatore Ronghi, Reg. Gen. 273, risposta del Dirigente della struttura preposta - Allegato 1.

Collegamenti marittimi con le isole del Golfo, del 31 luglio 2001, a firma del Consigliere Antonio Simeone, Reg. Gen. n. 250, risposta dell'Assessore ai Trasporti Ennio Cascetta - Allegato 1.

Verifiche ispettive P.O. Arienzo - S. Felice a Cancello ASL CE/1, del 03 agosto 2001, a firma del Consigliere Domenico Porfidia, Reg. Gen. n. 255, risposta dell'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano - Allegato 1.

A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, del 25 luglio 2001, a firma del Consigliere Pasquale Marrazzo, Reg. Gen. n. 245, risposta dell'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano - Allegato 1.

Richiesta oneri contrattuali A.U. Policlinico, del 27 luglio 2001, a firma dei Consiglieri Francesco Specchio, Francesco Maranta e Raffaele Petrone, Reg. Gen. n. 271, risposta dell'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano - Allegato 1.

Nomine direttori generali dell'ARPAC, del 22 ottobre 2001, a firma del Consigliere Lubritto ed altri, Reg. Gen. n. 298, risposta dell'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli - Allegato 1.

Interrogazioni orali - Svolgimento

Presidente Mucciolo: Pone all'esame del Consiglio l'interrogazione, "Completamento dei lavori dei depuratori del Medio Sarno", Reg. Gen. n. 222, a firma del Consigliere Pontarelli. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata.

Continuando, pone all'esame del Consiglio l'interrogazione "Bilancio di previsione dell'ARPAC esercizio finanziario 2000", Reg. Gen. n. 285, a firma del Consigliere Lubritto. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata.

Pone, ancora, all'esame del Consiglio l'interrogazione "Nomine direttori generali dell'ARPAC", Reg. Gen. n. 298, a firma del Consigliere Lubritto. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Pone, quindi, all'esame del Consiglio l'interrogazione successiva "Centrale elettronucleare del Garigliano", Reg. Gen. n. 319, a firma del Consigliere Lubritto. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Pone all'esame del Consiglio l'interrogazione, "Polo regionale S.I.N.A. - Realizzazione presso le strutture dell'ARPAC", Reg. Gen. n. 322, a firma del Consigliere Lubritto. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Passa, poi, all'esame dell'interrogazione, "Attività di bonifica dei siti inquinanti. Interventi ARPAC", Reg. Gen. n. 323, a firma del Consigliere Lubritto. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Introduce all'esame del Consiglio l'interrogazione "Collegamenti marittimi con le isole del Golfo", Reg. Gen. n. 250, a firma del Consigliere Simeone. Risponde l'Assessore ai Trasporti Ennio Cascetta.

L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Pone, ancora, all'esame del Consiglio l'interrogazione "Servizi TPL provincia di Avellino", Reg. Gen. n. 254, a firma del Consigliere Corace. Risponde l'Assessore ai Trasporti Ennio Cascetta. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Pone, infine, all'esame del Consiglio l'interrogazione, "Verifiche ispettive P.O. San Felice a Cancello ASL CE1", Reg. Gen. n. 255, a firma del Consigliere Porfidia. Risponde l'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano. L'interrogazione è riportata in quel che segue:

Il sottoscritto Consigliere regionale Domenico Porfidia;

PREMESSO che si è reso necessario effettuare verifiche ispettive presso il presidio Ospedaliero Arienzo - San Felice a Cancello della ASL CE/1;

Che tali verifiche hanno evidenziato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali del reparto operatorio tali da compromettere la salute degli assistiti e del personale dipendente;

Che per i sopraccitati motivi si è reso indispensabile chiudere il reparto operatorio;

Che, inoltre, per carenze di personale specialistico si sarebbe disposta anche la sospensione del servizio di pronto soccorso;

Interroga

Il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità per conoscere quali siano i motivi e le responsabilità che hanno provocato tale grave situazione e perché non si è intervenuto in tempo per evitare la chiusura della struttura ospedaliera di Arienzo - San Felice a Cancello;

Chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative si intendano attivare per ridurre al minimo il disagio per gli assistiti ed il ripristino delle condizioni dell'agibilità igienico- sanitaria della struttura ed un immediato intervento per l'assegnazione del personale specialistico necessario per la riapertura del pronto soccorso.

Tufano, Assessore alla Sanità: Comunica che è stata disposta una indagine ispettiva al fine di verificare il grado di utilizzazione della sala operatoria dell'Ospedale di Arienzo- San Felice a Cancello dalla quale è risultata la inagibilità igienico - sanitaria della stessa. Concludendo, informa che sono stati intrapresi lavori di manutenzione straordinaria che, a breve, saranno ultimati.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Porfidia, iscritto a parlare.

Porfidia, Rappresentante del Gruppo C.C.D: Pone in evidenza che l'interrogazione ha ricevuto la risposta con un anno di ritardo e sottolinea che, a tutt'oggi, la sala operatoria dell'ospedale di Arienzo- San Felice a Cancello non è ancora agibile. Continuando, fa presente che il P.O. in discussione ha un bacino di utenza di 50 mila abitanti. Concludendo, invita l'Assessore a sollecitare l'ultimazione dei lavori.

Presidente Mucciolo: Pone all'esame del Consiglio l'interrogazione "D. Lgs. N. 112/98 art. 108 - Conferimento alle Regioni in materia di Protezione Civile", Reg. Gen. n. 277, a firma dei Consiglieri Ronghi e Castiello. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Passa all'esame dell'interrogazione "Organizzazione sistema regionale di Protezione Civile in attuazione della legislazione statale e regionale", Reg. Gen. n. 278, a firma dei Consiglieri Ronghi e Castiello. Risponde l'Assessore all'Ambiente Federico Simoncelli. L'Assessore è assente, l'interrogazione è rinviata. Continuando, introduce l'interrogazione "Linee guida per i Centri di riabilitazione", Reg. Gen. n. 296, a firma del Consigliere Specchio. Risponde l'Assessore alla Sanità Tufano.

Specchio, Presidente del Gruppo di Rifondazione Comunista: Comunica di ritirare l'interrogazione.

Presidente Mucciolo: Pone all'esame del Consiglio l'interrogazione "ASL Salerno 2", Reg. Gen. n. 246, a firma del Consigliere Lubritto. Risponde l'Assessore alla Sanità Rosalba Tufano. L'interrogazione è riportata in quel che segue:

Il sottoscritto Dott. Antonio Lubritto:

PREMESSO che la normativa vigente prevede l'ubicazione della sede del distretto sanitario 104 (ASL SA 2) nel Comune di Campagna;

Che attualmente il Distretto Sanitario 104 è diviso in due, quello amministrativo ha la sede nel Comune di Campagna e quello sanitario ha sede nel Comune di Colliano;

Che molti cittadini, Consiglieri Comunali, la Giunta Comunale di Campagna, hanno fatto presente il problema della sede del distretto 104 al Direttore Generale ASL SA2 e non hanno ricevuto a tutt'oggi nessuna risposta;

Che l'Amministrazione comunale di Campagna ha messo, da diverso tempo, a disposizione dell'ASL SA2 i locali per la sede del distretto 104;

CONSIDERATO che l'attuale configurazione del distretto sanitario 104 (la sede amministrativa nel comune di Campagna, la sede sanitaria nel comune dì Colliano) viola quella che è la normativa vigente e crea enormi disagi a molti cittadini non potendo usufruire di servizi sanitari rapidi ed efficienti;

Interroga

1) Per sapere:

a) Se la Giunta Regionale è a conoscenza della non applicazione corretta della legge vigente che prevede l'ubicazione della sede del Distretto Sanitario 104 (ASL SA2) nel comune di Campagna;

b) Quali provvedimenti questa Giunta Regionale intende intraprendere per far rispettare la normativa vigente ed eliminare i disagi che molti cittadini giustamente lamentano.

2) Per sollecitare l'attuazione del D.L.vo 229/99 in particolare l'art. 3 quater (Distretto).

Presidente Mucciolo: Concede la parola all'Assessore Tufano per la risposta.

Tufano, Assessore alla Sanità: Comunica che gli uffici dell'Assessorato alla Sanità hanno già inviato indicazioni al Direttore Generale della ASL SA 2 circa l'organizzazione dei Distretti Sanitari, compreso il Distretto 104, oggetto dell'interrogazione. Concludendo, informa che allo stato, però, la situazione è immodificata, ma assume formale impegno per l'accorpamento della struttura in discussione.

Presidente Mucciolo: Su richiesta dell'Assessore Tufano rinvia le interrogazioni, "Indagini immunometriche. Diagnostica medica Giordano", Reg. Gen. 253, a firma Martusciello, e "Applicazione contratto nazionale collettivo nelle AA.SS.LL. del Salernitano" Reg. Gen. 274, a firma Pontarelli.

Ordinamento Contabile della Regione Campania, art. 34, comma 1, D.L.vo 26/3/2000 n. 76

Presidente Mucciolo: Pone in discussione il disegno di legge - "Ordinamento Contabile della Regione Campania. E' iscritto a parlare il Consigliere Nolli, ne ha facoltà.

Nolli, Gruppo Misto - Rappresentante del Partito dei Comunisti d'Italia: Nel ricordare che durante i lavori del Consiglio della seduta precedente era stato deciso che i lavori della seduta odierna sarebbero dovuti iniziare con il completamento dell'esame del disegno di legge sul CORECOM, chiede di sapere come mai si è cambiato rotta, privilegiando l'esame del disegno di legge sull'Ordinamento Contabile della Regione Campania. Concludendo, chiede di sapere dal Presidente della I Commissione, Consigliere Specchio, qual'è lo stato dell'arte sul disegno di legge "CORECOM".

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Specchio, invitato ad intervenire dal Consigliere Nolli.

Specchio, Presidente della I Commissione Consiliare: Ricorda che l'interruzione dell'esame del disegno di legge sul CORECOM fu determinata dall'esigenza di armonizzare il testo licenziato precedentemente dalla Commissione con le più recenti innovazioni legislative. Continuando, comunica che - probabilmente - per fine settimana termineranno i lavori della Commissione, con la compilazione di un testo condiviso da tutti i Commissari.

Presidente Mucciolo: Nel sottolineare l'impegno assunto dal Presidente Specchio, afferma che il provvedimento, comunque, sarà sicuramente esaminato nella prossima seduta del Consiglio regionale, dopo l'approvazione dell'Ordinamento Contabile della Regione Campania.

Il Consigliere Nolli, fuori microfono, insiste sull'impegno assunto dal Consiglio nella seduta precedente e chiede la lettura del verbale della seduta precedente.

Presidente Mucciolo: Nel mentre gli uffici della Segreteria Generale provvedono al recupero dei verbali delle sedute precedenti, concede la parola al Consigliere Maranta che ne ha fatto richiesta.

Maranta, Rappresentante del Gruppo di Rifondazione Comunista: Comunica che intende intervenire sul disegno di legge "Ordinamento Contabile della Regione Campania" e pone in evidenza lo scenario nazionale nel quale va ad inserirsi il provvedimento in esame.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Interrompendo l'intervento del Consigliere Maranta, chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Presidente Mucciolo: Poiché la richiesta di parlare sull'ordine dei lavori ha la precedenza su tutti gli interventi, chiede al Consigliere Maranta di interrompere il suo intervento e concede la parola al Consigliere Bianco.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Conferma quanto sostenuto da Nolli e ricorda i motivi che portarono alla sospensione dell'esame del provvedimento sul CORECOM. Continuando, sostiene che quella decisione fu una forzatura, in quanto non vi erano i presupposti regolamentari per la sospensione dell'esame del provvedimento. Concludendo, ribadisce l'invito affinchè il disegno di legge in discussione sia esaminato nella prossima seduta del Consiglio per la definitiva approvazione, auspicando che l'impegno assunto dal Presidente Specchio possa puntualmente essere rispettato.

Presidente Mucciolo: Concede di nuovo la parola al Consigliere Maranta precedentemente interrotto.

Maranta, Rappresentante del Gruppo di Rifondazione Comunista: Nel riprendere la parola sull'ordinamento contabile, afferma che esso va posto in relazione alla legge finanziaria nazionale che ha previsto la riduzione dei finanziamenti, il blocco delle assunzioni, i vincoli alle spese e forti spinte verso la privatizzazione dei pubblici servizi. Continuando, critica il provvedimento in quanto riduce i poteri del Consiglio nelle scelte di Bilancio e limita l'equilibrio, fra potere legislativo e potere esecutivo. Invita, poi, tutte le forze politiche del centro - sinistra ad una riflessione sui problemi della globalizzazione e sui sacrifici cui saranno sottoposti i cittadini a seguito della riduzione delle risorse per fini sociali. Concludendo, comunica il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista se il disegno di legge non sarà modificato in alcune parti essenziali.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere D'Ercole, che ne ha fatto richiesta.

D'Ercole, Rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nell'evidenziare, in primo luogo, la contraddizione fra quanto dichiarato da Maranta e la collocazione nel centro-sinistra del suo partito, ritiene eccessive le preoccupazioni circa i sacrifici a cui saranno sottoposti i cittadini per una ipotetica ed immaginaria riduzione di servizi. Passando, poi, all'esame del disegno di legge, sostiene che è un provvedimento in certo qual modo obbligato dalla legge nazionale su cui non sono consentiti voli pindarici e grandi scelte discrezionali. Continuando, nell'elogiare l'opera dei consulenti e della Commissione Bilancio chiede che sia modificato l'articolo relativo alla disciplina del ricavato della vendita di immobili regionali. Concludendo, annuncia che, se gli emendamenti del suo Gruppo saranno accolti, Alleanza Nazionale contribuirà positivamente all'approvazione del disegno di legge in esame.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Bianco, è iscritto a parlare.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Esprime apprezzamenti per l'operato della Commissione Bilancio e per la relazione dell'Assessore Anzalone. Continuando, sottolinea che, pur esprimendo valutazioni positive sull'impianto generale del provvedimento, esso è squilibrato nell'attribuzione dei poteri di scelta tra Consiglio e Giunta regionale; in tal senso, afferma Bianco, contraddice anche il documento Ossorio che puntava su una maggiore collegialità e una più equilibrata ripartizione di poteri. Pone, poi, in evidenza, anche la scarsa attenzione verso il bilanci degli Enti Strumentali e sottolinea l'assenza di sanzioni per la mancata approvazione del Bilancio annuale di previsione nei primi quattro mesi dell'anno. Concludendo, nel criticare le forze di centro-sinistra per la scarsa coesione, annuncia che, se dalla discussione emergeranno nuovi e positivi elementi, il suo Gruppo potrà dare un contributo positivo per l'approvazione del provvedimento in discussione.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Sena, è iscritto a parlare.

Sena, Rappresentante del Gruppo del Partito dei Popolari Italiani: Dichiara di essere molto grato alla Commissione Bilancio che, sul disegno di legge in discussione, ha svolto un lavoro lungo, articolato e molto serio, in "spirito di ascolto" reciproco. Continuando, sottolinea il contributo di importanti ed illustri esperti, come quello del prof. Pica, fruito dalla Commissione e afferma che l'impianto della legge è molto buono anche se, ovviamente, essa può essere migliorata dal dibattito in Consiglio. La legge può, dunque, avviare un vero decentramento secondo la riforma del Titolo Quinto della Costituzione approvata con legge Costituzionale 3/2001. Da questo punto di vista, continua Sena, essa è la prima legge di riforma che viene portata all'esame e all'approvazione del Consiglio. Passando all'aspetto politico - culturale del problema, Sena condivide l'affermazione dell'Assessore Anzalone che ha sottolineato come nel disegno di legge sia presente una "grande cultura meridionalistica" ed esprime la preoccupazione che il Consiglio non sempre ha coscienza del proprio ruolo nel quadro della cultura del decentramento. Proseguendo, Sena esamina alcuni aspetti del disegno di legge, sottolineando che esso è un atto dovuto in attuazione del decreto legislativo 76/2000; il testo in esame contiene interessanti novità come l'articolo 5 che riguarda la struttura di Bilancio degli Enti Strumentali e, la indicazione di termini "draconiani" nei quali la Giunta ed il Consiglio chiedono che tali Enti, comunque derivanti dalla Regione, adottino il piano di settore "entro 60 giorni". L'importanza di questa norma non può sfuggire a nessuno ove si tenga conto, in particolare, dei comparti di più ampia spesa come la sanità ed i trasporti. Sempre in tema di esame del disegno di legge, Sena, in polemica con il Consigliere Bianco, afferma che non è vero che la Giunta sia delegata alla variazione delle Unità Previsionali di Base e riferendosi al Consigliere Maranta sostiene che sulla questione dell'equilibrio dei poteri bisogna intendersi. Continuando si dichiara in disaccordo con Bianco circa la questione delle sanzioni, come lo scioglimento del Consiglio ove venga superato il periodo di 4 mesi per l'esercizio provvisorio, giacché, a suo parere, un'Assemblea legislativa è sottoposta solo al controllo del corpo elettorale.

Reiterate interruzioni del Consigliere Bianco

Infine, Sena esprime la preoccupazione che il processo di decentramento possa accentuare il divario economico fra le varie aree del paese, anche alla luce dell'atteggiamento non positivo verso il federalismo solidale di settori non trascurabili del centro - destra. Concludendo, Sena sostiene che, se passasse la linea politica della Lega, ci troveremmo di fronte alla scomparsa di molti piccoli comuni campani, come ha evidenziato una recente ricerca della Lega per le Autonomie, e che, quindi, le questioni che stanno di fronte al Consiglio, da quelle questioni sul principio di sussidarietà a quelle sullo Statuto, non possono più essere eluse e rinviate ma hanno bisogno di un lavoro costruttivo e solidale di tutti i Consiglieri.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Ossorio, è iscritto a parlare.

Ossorio, Gruppo Misto - Rappresentante del Partito Repubblicano: Sottolinea che il Consigliere Sena ha centrato la questione del disegno di legge in discussione ed osserva che vi è uno sfasamento temporale tra l'approvazione del disegno di legge sull'ordinamento contabile e l'approvazione del nuovo Statuto; ovvero, senza non si sa ancora se la Regione avrà un ordinamento semipresidenzialista, così come previsto dalla legge costituzionale 1/99, oppure un ordinamento di tipo "parlamentare" come era in precedenza.

Continuando, Ossorio afferma che è, comunque, un atto fondamentale l'approvazione dell'ordinamento contabile, non solo perché imposto dalla normativa, ma anche perché rappresenta un atto essenziale per il futuro delle nuove generazioni. Intrattenendosi, poi, sull'articolato del disegno di legge, Ossorio rileva che il bilancio non sarà più articolato per capitoli: sarà un bilancio politico e, da questo punto di vista, è possibile migliorare il testo con piccole modifiche che sottolineano la sua natura procedurale ma anche programmatica. Il punto centrale è quello di introdurre e valorizzare la "coerenza" fra le norme della stessa legge e anche fra essa e l'ordinamento regionale in

generale. Su questa base sono stati presentati alcuni emendamenti, come, ad esempio, quello all'articolo 3, quarto comma, che recita che "le spesi correnti devono essere coperte da entrate correnti". In altri termini dinanzi alla certezza delle spese vi debbono essere entrate certe. Peraltro la differenza non può essere coperta dal ricorso al mercato finanziario perché qui non si tratta di raggiungere il "pareggio" ma, che è cosa ben diversa, "l'equilibrio finanziario". Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è una cosiddetta "legge rafforzata", c'è l'obbligo di andare verso un "obbligo di tendenza"; il che non avviene se si ricorre al mercato finanziario in cui il deficit aumenta con la presenza degli interessi passivi.

Un altro emendamento, continua Ossorio, è quello all'articolo 9, comma 4, che prevede che prima di approvare il nuovo bilancio annuale e pluriennale si tenga conto del conto consuntivo dei due esercizi pregressi. E' questa una norma di garanzia, che nelle aziende private fa riferimento a tre esercizi finanziari, che permette al pubblico amministratore di valutare la possibilità di rientro dal deficit. Questo è dovuto alla differenza, che va evidenziata, fra aspetto finanziario ed aspetto economico del Bilancio.

All'articolo 11, continua il Consigliere Ossorio, non c'è la previsione del documento programmatico annuale con orizzonte triennale, così come ha rilevato il collega Chessa in sede di Commissione. Si tratta, in pratica, di istituire un vero e proprio patto tra i cittadini e la Regione, fin da questa fase del modello semipresidenzialista vigente, anche se in via transitoria. Il raccordo che può favorire questo patto è quello che la legge 362/88 prevede a livello nazionale: ovvero il documento programmatico e finanziario (DPEF). In questo modo il Consiglio avrà la possibilità di indicare la premesse e i vincoli dei bilanci, come già avviene a livello nazionale ove il Parlamento indica i tetti di spesa. Ciò deve avvenire subito, addirittura "ad horas". Ossorio propone altresì di abolire la lettera d) del comma c) dell'articolo 18, là ove individua i "residui di stanziamento" perché in tal modo si realizza uno sfasamento permanente tra bilancio di competenza e bilancio di cassa. Concludendo, Ossorio afferma che, già l'Unione Europea privilegia il bilancio di cassa come ora la dottrina ius contabile che tenta di invertire una tradizione che risale a Cavour e che fu timidamente modificata da Quintino Sella. In definitiva la centralità del Consiglio consiste nell'operare scelte e programmi, mentre il ruolo della Giunta riguarda la realizzazione delle scelte. Solo così si può far decollare la Regione Campania.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere D'Acunzi, è iscritto a parlare.

D'Acunzi, Presidente del Gruppo Insieme per le Riforme: Osserva che il provvedimento in esame è probabilmente la prima legge di grande riforma dell'ordinamento contabile regionale; ciò è ovviamente utile al fine del pieno rispetto del principio di legalità e dei suoi profili di economicità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa. Precisa che il progetto di legge originario è stato giustamente modificato in II Commissione consiliare permanente poiché aveva un contenuto "tecnocratico" con il raggiungimento dell'obiettivo di stabilire regole precise e certe per la gestione delle risorse finanziarie. Concludendo, ringrazia i collaboratori e lo stesso Assessore al Bilancio per il clima di collaborazione con cui si è lavorato e precisa che grande attenzione è stata posta alla disciplina del controllo sulla spesa da parte dei dirigenti (richiama l'articolo 51 del progetto di legge).

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Simeone, è iscritto a parlare.

Simeone, Presidente del Gruppo dei Socialisti Democratici Italiani: Interviene brevemente per ricordare che il giorno 11 marzo la II Commissione ha approvato a maggioranza il provvedimento in esame e che solo gli emendamenti non approvati e riproposti in Aula nei termini regolamentari possono essere oggetto di ulteriore attenzione da parte dell'Assemblea; in tal senso, propone di chiudere il dibattito generale al fine di consentire l'esame da parte dell'Assemblea dei molteplici e urgenti provvedimenti amministrativi, affidando ad un gruppo ristretto di consiglieri l'esame degli emendamenti che hanno contenuto prevalentemente tecnico.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Bianco, è iscritto a parlare.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Si dichiara d'accordo con quanto proposto dal collega Simeone; in ogni caso ritiene produttivo il dibattito svoltosi in Aula con particolare riferimento all'intervento del Consigliere Sena. Concludendo, osserva che è auspicabile non proseguire i lavori oltre le ore 21, che è l'ora stabilita per la conclusione dell'odierna seduta consiliare.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Specchio, è iscritto a parlare.

Specchio, Presidente del Gruppo della Rifondazione Comunista: Chiarisce che il voto negativo sul provvedimento espresso in II Commissione dal proprio gruppo è riferito all'evidente filosofia "presidenzialista" che ha informato il provvedimento elaborato dalla Giunta regionale, che non corrisponde alla attuale forma di governo regionale della Campania, attesa la mancata approvazione sino ad oggi del nuovo Statuto regionale. Concludendo, nel ritenere che il provvedimento è ispirato anche ad una filosofia aziendalista non consona ad una Pubblica Amministrazione, preannunzia il voto negativo, o quantomeno, di astensione del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Cozzolino, è iscritto a parlare.

Cozzolino, Vicepresidente della II Commissione Consiliare: Propone, richiamando gli interventi di Bianco e Simeone, una sospensione dei lavori dell'Assemblea per l'esame tecnico degli emendamenti.

Presidente Mucciolo: pone ai voti la proposta dei Consiglieri Simeone, Bianco e Cozzolino di sospensione dei lavori dei lavori.

Il Consiglio approva all'unanimità

La seduta sospesa alle ore 19,32, riprende alle ore 20,37

Proposte di delibere amministrative

Presidente Mucciolo: Riapre la seduta alle ore 20,36 e propone, in attesa della fine dei lavori del gruppo ristretto in merito agli emendamenti da votare sul disegno di legge "Ordinamento contabile della Regione Campania", che vengano votate le proposte di delibere amministrative approvate all'unanimità nelle competenti Commissioni. Pone, pertanto, in votazione la proposta di cui al Reg. Gen. n. 253/2° recante "Proposta di voti al Governo della Repubblica per la modifica della legge 24.12.93 n. 560 avente ad oggetto "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", presentata dal Presidente del Gruppo P.P.I.

Precisa, altresì, che la quarta Commissione, nella seduta del 16.1.2002, in sede di esame della proposta anzidetta, si è espressa favorevolmente all'unanimità.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione la delibera della Giunta Regionale n. 7527 del 30.12.2000, Reg. Gen. n. 128/2, avente ad oggetto: L.R. 18.10.89. n. 21 "Interventi a favore degli anziani" - articolo 17, punti 2 e 3 - Contributi ai Comuni per la realizzazione di strutture riservate al ricovero degli anziani - anno 2000, con allegati.

Precisa, altresì, che la IV Commissione in data 12.7.2000 in sede di esame e la II Commissione in data 15.1.2002, in sede di parere, hanno espresso entrambe voto favorevole all'unanimità.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione la delibera della Giunta Regionale n. 5610 del 27.10.2001, Reg. Gen. n. 218/2, recante "L. 560/93 - Piano di vendita alloggi E.R.P. Comune di Sant'Agnello - Integrazione, con allegati".

Precisa, altresì, che la IV Commissione in data 16.1.2002, in sede di esame, si e' espressa favorevolmente all'unanimità.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione la delibera di Giunta Regionale n. 6440 del 30.11.2001, Reg. Gen. n. 238/2° avente ad oggetto "L.R. n. 21/89 - Interventi a favore degli anziani - articolo 17, punto 2 e 3 - Contributo ai Comuni per la realizzazione di strutture riservate al ricovero di anziani- anno 2001 - cap 8502, es. fin. 2001 - Impegno di spesa, con allegati.

Precisa altresì che la IV Commissione che nella seduta del 21.12.2001, in sede di esame e la II Commissione nella seduta del 15.1.2002, in sede di parere, hanno espresso entrambe all'unanimità voto favorevole.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione la delibera di Giunta Regionale n. 6445, del 30.11.2001, Reg. Gen. n. 239/2°, recante "L. 285/97 - Disposizione per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 43/7 del 9.7.98 Modifica deliberazioni di Giunta Regionale n. 9793 del 31.12.98 n. 8851 e 8855 del 30.12.99, n. 72/99 del 29.12.2000".

Precisa, altresì, che la VI Commissione nella seduta del 21.12.2001, in sede di esame, ha espresso voto favorevole all'unanimità.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione la delibera G.R. 058/98, Reg. Gen. n. 715/2°, recante "L.R. 38/93 - Patrimonio immobiliare della Regione Campania. Il provvedimento". Precisa altresì che la II Commissione nella seduta del 22.1.2002, in sede di esame, ha espresso voto favorevole all'unanimità.

Il Consiglio approva all'unanimità

Ordini del giorno

Presidente Mucciolo: Comunica che è stato presentato un ordine del giorno a firma Lubritto sull'invito a sottoscrivere il Protocollo di Intesa per la istituzione della Facoltà di Medicina nell'ambito dell'Università di Salerno; concede la parola al Vicepresidente Valiante.

Valiante, Vicepresidente della Giunta regionale: A nome del Governo regionale, si dichiara d'accordo con l'ordine del giorno a firma Lubritto.

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'ordine del giorno che si riporta in quel che segue:

I Consiglieri firmatari presentano il seguente Ordine del Giorno al Consiglio Regionale in merito all'istituzione della Facoltà di Medicina nell'ambito dell'Università di Salerno.

PREMESSO che il Consiglio Regionale con l'approvazione della Legge di Bilancio n. 11 dell'11 agosto 2001, ha istituito il capitolo di bilancio 264 relativo all'Istituzione della Facoltà di Medicina presso l'Università di Salerno, prevedendo uno stanziamento di lire 3 miliardi;

che per l'istituzione di tale Facoltà è stata adottata la procedura del Protocollo d'Intesa, procedura già adottata dal Comune di Napoli nella persona del Sindaco Antonio Bassolino e dalla Giunta Regionale nella persona del Presidente Antonio Rastrelli per attivare interventi nel campo della Programmazione Universitaria;

che il Protocollo d'Intesa è stato attualmente firmato dalla Regione Campania nella persona del Presidente Antonio Bassolino, dal Presidente della Provincia di Salerno Affionso Andria, dalla Camera di Commercio di Salerno, dal Sindaco del Comune di Salerno, Mario De Biase, e del Rettore dell'Università di Salerno, Raimondo Pasquino, e che lo stesso è stato sottoposto alla firma del Ministro dell'Università, Letizia Moratti, e del Ministro della Sanità, Domenico Sirchia;

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa rappresenta la volontà di un impegno politico da parte delle Istituzioni e dei soggetti firmatari, nonché un atto compatibile nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la nota burocratica con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica Letizia Moratti ha sospeso il Protocollo d'Intesa per l'istituzione della Facoltà di Medicina a Salerno;

RILEVATO che il Rettore dell'Università di Salerno prof. Raimondo Pasquino, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle procedure previste, con chiarezza e senza ombra di polemica, ha dimostrato il suo impegno istituzionale per la realizzazione della Facoltà di Medicina a Salerno;

che, la mancata sottoscrizione del Protocollo d'Intesa da parte del Ministro dell'Università Letizia Moratti, e del Ministro della Sanità, Domenico Sirchia, nel rappresentare una scarsa considerazione della volontà politica delle Istituzioni locali e dell'Università, suscita il timore e la preoccupazione da parte di tutte le istituzioni firmatarie circa una non volontà politica dei Ministri non firmatari anche riguardo al traguardo del prossimo Piano Triennale.

Alla luce di quanto sopra esposto il Consiglio Regionale

FA VOTI

Al Ministro dell'Università, Letizia Moratti e al Ministro della Sanità, Girolamo Sirchia, affinché sottoscrivano il Protocollo d'Intesa per l'istituzione della Facoltà di Medicina nell'ambito dell'Università di Salerno.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Comunica che è stato presentato un secondo ordine del giorno a firma dei rappresentanti di tutti i Gruppi per gli interventi sulla brucellosi bufalina. Concede la parola al Consigliere Ronghi, è iscritto a parlare.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale: Chiede di poter leggere l'ordine del giorno prima che sia posto in votazione.

Presidente Mucciolo: Dopo aver consentito al Consigliere Ronghi di leggere l'ordine del giorno, pone in votazione il medesimo documento che si riporta in quel che segue:

PREMESSO che le Organizzazioni Professionali Agricole Coldiretti, CIA - Confcoltivatori, UPA - Confagricoltura, Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana unitamente alle Associazioni agro - zootecniche - alimentari della fiera bufalina APA, APLB, ANASB, Confartigianato hanno sollecitato tutti i Gruppi Consiliari per un'azione URGENTE perché il Consiglio dei Ministri confermi la norma "interventi per la bufala italiana" approvata dal Senato della Repubblica il 14 marzo 2002 e dalla Camera dei Deputati il 26 marzo 2002, quale articolo 3ter al D.L. 25.1.2002 n. 4, non ratificata dal Presidente della Repubblica.

INTERVENTI PAR LA BUFALA ITALIANA

1. La Bufala Mediterranea italiana è da considerarsi un patrimonio zootecnico nazionale le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza; va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore;

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della Salute, definiscono piani straordinari che possono derogare fino ad un massimo di sei anni, dalle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie;

3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l'iscrizione al Libro Genealogico è garantita a tutti gli allevamenti Bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani d'intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate.

Dato atto che specifici ATTI di sollecito e di appoggio in tal senso, sono stati trasmessi presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministro della Salute, da parte del Presidente della Regione Campania, dalla Giunta Regionale della Campania, dalle Organizzazioni Professionali Agricole, Coldiretti, CIA - Confcoltivatori, UPA- Confagricoltura, unitamente alle Associazioni agro - zootecniche alimentari della fiera bufalina: APA, APLB, ANASB, Confartigianato, Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana;

CONSIDERATO che le finalità che si propone la predetta norma coincidono perfettamente con l'impegno, più volte espresso dal Governo Italiano, di voler garantire, con ogni mezzo la tutela della BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA determinando la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalle malattie infettive ed infestive, con la

necessaria gradualità, garantendo il livello occupazionale del comparto e la sicurezza del consumatore, unitamente alla selezione genetica del patrimonio bufalino italiano;

che la Bufala Mediterranea Italiana rappresenta per la CAMPANIA una realtà indiscutibile sia sotto il profilo della rilevanza economica produttiva - occupazionale, per la tipicità, esclusività ed originalità della produzione;

che la bufala mediterranea italiana ha un corredo genetico originale, frutto di una difficile selezione realizzatasi in un lunghissimo arco di tempo, grazie all'impegno costante degli allevatori campani;

che soltanto la selezione genetica ed il risanamento delle malattie infettive ed infestive, utilizzando adeguati e speciali piani di profilassi, sono in grado di garantire la stabilità ed il miglioramento dei caratteri della Bufala Mediterranea Italiana;

che al riguardo il prodotto immesso sul mercato deve essere considerato assolutamente sicuro per la salute dei consumatori, in quanto il latte di bufala trasformato in mozzarella, che proviene dagli allevamenti in corso di risanamento, viene sottoposto al processo di sanificazione mediante la pastorizzazione;

RITENUTO, per le considerazioni innanzi svolte, che appare ineludibile la concessione del sostegno richiesto al Consiglio Regionale della Campania per la norma di che trattasi, tenuto conto che l'allevamento bufalino è divenuto un bene prezioso non solo per il valore della produzione ma anche e soprattutto per le attività economiche che ne costituiscono l'indotto e che contribuiscono, tutt'ora, in maniera rilevante, al contenimento della disoccupazione;

VISTO la Delibera della Giunta regionale della Campania n. 1252 del 28.3.2002 recante per oggetto "interventi per la bufala italiana. Emendamento al D.L. 25.1.2002 N. 4. Sostegno della Giunta Regionale".

I Capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio Regionale propongono ed il Consiglio Regionale, in conformità, a voto unanime

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito vengono integralmente riportati:

- di sostenere, in tutte le sedi competenti, in maniera convinta e con assoluta determinazione l'adozione dell'articolo 3 ter approvato dai due rami del Parlamento il 14 - 26 marzo 2002 che testualmente recita:

1. La Bufala Mediterranea Italiana è da considerarsi un patrimonio zootecnico nazionale le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza; va altresì tutelata da tutte le patologia infettive ed infestive mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore;

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della Salute, definiscono piani straordinari che possono derogare fino ad un massimo di sei anni, dalle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie;

3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l'iscrizione al Libro Genealogico è garantita a tutti gli allevamenti Bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani d'intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate ".

- di invitare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri, Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministro della Salute, i Capigruppo di Camera e Senato ad adottare tale D. legge, in persistenza delle condizioni di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, nonché dell'attinenza diretta del testo approvato in Parlamento alle norme URGENTI finalizzate a superare lo stato di crisi della Zootecnia Italiana.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Il Gruppo di Rifondazione Comunista chiede che sia annotata la loro non partecipazione al voto **d. d. l. "Ordinamento Contabile della Regione Campania".**

Presidente Mucciolo: Nel precisare che mancano cinque minuti alla chiusura dei lavori, comunica che il comitato ristretto ha raggiunto l'accordo sugli emendamenti che rimangono in essere e che verranno sottoposti di volta in volta alla votazione del Consiglio.

Indi, pone in votazione l'emendamento all'articolo 1, Reg. Gen. n. 59, a firma Ossorio, che si riporta in quel che segue:

Al comma 2 aggiungere il seguente comma:

I contenuti della presente legge, nonché quelli che saranno stabiliti nelle norme indicate negli articoli 2 e 5 di essi si applicano a tutte le spese, le entrate e le attività della Regione ed a quelle di cui la Regione medesima reca responsabilità finanziarie ed operative, comprese le attività di cui è fatto riferimento nell'articolo 5 di questa legge, salvo che le leggi regionali non dispongano deroghe specifiche e circoscritte e non indichino, comunque, procedure idonee ad assicurare il controllo finanziario e tecnico delle attività di cui si tratta.

Al comma 3 aggiungere il seguente comma:

Vale in ogni caso il divieto di disavanzo nel senso che è stabilito negli articoli 3 e 5, comma 9, della presente legge.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 1, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 1

Oggetto della legge

1 - La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Campania in attuazione dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 ed al decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76.

2 - Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, è denominato "legge statale".

3 - I contenuti della presente legge, nonché quelli che saranno stabiliti nelle norme indicate negli articoli 2 e 5 di essi, sì applicano a tutte le spese, le entrate e le attività della Regione ed a quelle di cui la Regione medesima reca responsabilità finanziarie ed operative, comprese le attività di cui è fatto riferimento nell'articolo 5 di questa legge, salvo che le leggi regionali non dispongano deroghe specifiche e circoscritte e non indichino, comunque, procedure idonee ad assicurare il controllo finanziario e tecnico delle attività di cui si tratta.

4 - Vale in ogni caso il divieto di disavanzo nel senso che è stabilito negli articoli 3 e 5, comma 9, della presente legge.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Nel comunicare che all'articolo 2 sono stati ritirati tutti gli emendamenti precedentemente presentati, pone in votazione l'articolo, che si riporta in quel che segue:

Articolo 2

Programmazione regionale

1 - Il bilancio della Regione e quelli degli enti ed organismi dalla stessa dipendenti, e le relative gestioni si conformano agli indirizzi della Programmazione regionale ed assicurano la realizzazione dei relativi obiettivi.

2 - A tal fine, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per disciplinare gli atti e le procedure della programmazione regionale, ed in particolare dei settori della salute e del trasporto, in modo da garantire il coordinamento con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla presente legge.

3 - In ogni caso sono assicurati al Consiglio per ciascuna unità previsionale di base da esso approvate:

a) la conoscenza dei mezzi finanziari, di personale e strumentali che sono posti a disposizione di ogni struttura amministrativa per la realizzazione delle finalità perseguite, nonché l'informazione concernente i parametri di commisurazione sulla base dei quali viene stabilito il grado di realizzazione delle finalità anzidette; questi elementi sono comunicati al Consiglio con la scheda di programma di cui all'art. 17, comma 1, e poi in sede di verifica del grado di realizzazione delle finalità, al 30 settembre di ogni anno, e, in sede di consuntivo, con la relazione di cui all'articolo 46, comma 4;

b) la conoscenza di qualsivoglia riserva formulata dai responsabili delle strutture, riferita alla realizzabilità delle finalità ed all'adeguatezza dei mezzi disponibili.

Il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 69, all'articolo 3 a firma Ossorio che si riporta in quel che segue:

All'articolo 3, comma 4, primo rigo, aggiungere dopo le parole, "equilibrio finanziario", le parole "assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti"

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 3, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 3

Principi generali

1 - La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.

2 - La Regione, a richiesta ed a condizioni di reciprocità, fornisce allo Stato ed alle altre Regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge. Essa concorda con tali enti le modalità dì utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

3 - Il periodo temporale, a cui riferire gli atti previsionali ed a cui imputare i fatti gestionali, è costituito dall'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4 - Il bilancio regionale è deliberato in equilibrio finanziario, assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti. Qualora il totale delle spese iscritte in bilancio risultasse superiore alle previsioni di entrata, la differenza può essere coperta mediante ricorso al mercato finanziario ai sensi del successivo articolo 9. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento è vietato per il finanziamento di spese diverse da quelle iscritte in bilancio per investimenti e per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, aumentato dell'eccedenza degli impegni assunti nel precedente esercizio per tali spese rispetto alle operazioni di indebitamento contratte nel medesimo esercizio. Per gli enti e gli organismi dipendenti dalla Regione è d'obbligo l'equilibrio economico e/o quello finanziario del bilancio, in relazione ai rispettivi sistemi contabili in essere secondo regole specificate in applicazione del successivo articolo 5.

5- Una specifica scheda di programma dà conto della situazione complessiva del patrimonio della Regione e della congruità dello stanziamento riferito a manutenzioni ordinarie dei beni della Regione. Gli stanziamenti destinati a questo fine in bilancio non possono essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio.

6 - Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti ed organismi regionali.

7 - Nei bilanci regionali tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte nei bilanci integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlate.

8 - La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.

9 - Il totale delle erogazioni previste in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, al totale degli incassi previsti, aumentato del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 51, all'articolo 4, a firma Galluppi che si riporta in quel che segue:

Al rigo 3 del comma 1 sostituire la parole "preventivo pluriennale" con la parole "preventivo triennale".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 61, all'articolo 4, a firma Bianco che si riporta in quel che segue:

Al comma 3 sostituire gli ultimi due righi con le parole "per successivi adempimenti".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 4 così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 4

Autonomia contabile del Consiglio regionale

1 - Il Consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dallo Statuto regionale. A detto bilancio è allegato un preventivo triennale.

2 - Previa delibera di approvazione del Consiglio Regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla Giunta regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio regionale per l'esercizio successivo.

3 - Nel bilancio della Regione sono iscritte, in una unica unità previsionale di base, le risorse da destinare al Consiglio regionale. L'eventuale maggiore fabbisogno che si rendesse necessario nel corso della gestione è deliberato dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza e comunicato a cura del Presidente del Consiglio alla Giunta per i successivi adempimenti.

4 - Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del Consiglio regionale, le norme per l'amministrazione e la contabilità, la specificazione delle spese e delle entrate sono disciplinate con regolamento dal Consiglio regionale medesimo.

5 - Trimestralmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale trasmette articolata relazione riferita all'andamento della gestione alla Commissione Bilancio, organo di controllo sugli atti di spesa del Consiglio Regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 71, all'articolo 5, a firma Ossorio, che si riporta in quel che segue:

Al comma 3 dell'articolo 5 aggiungere dopo le parole "competenza e cassa " le parole "all'Assessorato al Bilancio".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 52, all'articolo 5, a firma Galluppi, che si riporta in quel che segue:

Al rigo 5 del comma 4 sostituire la parole "la predisposizione di detti Bilanci tiene conto delle norme" con la parole "i suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 5, così come emendato, che si riporta in quel segue:

Articolo 5

Bilanci degli enti ed organismi dipendenti

1 - Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta e sottoposto alla deliberazione del Consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono altresì ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci alla Regione.

2 - Gli enti e gli organismi anzidetti propongono entro il 15 settembre di ogni anno un programma di attività, il cui contenuto è disciplinato nel provvedimento di cui al successivo comma 8. Il programma è approvato dalla Giunta e concorre a produrre gli elementi di informazione di cui all'articolo 2 comma 3.

3 - Al 30 maggio gli Enti e gli Organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all'andamento della spesa per competenza e cassa all'Assessorato al Bilancio e alla Commissione Bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al Consiglio per i necessari provvedimenti.

4 - I bilanci dei soggetti identificati al comma 1 sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto della Regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno per consentire alla giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo. I suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme dettate dalla presente legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione ed è informata ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario ed economico.

5 - Nel caso di partecipazione a quote di capitale, o fondo, in società di capitali, anche consortili, associazioni, fondazioni, la Regione esercita i propri diritti di socio, associato, partecipante, nelle modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto della Regione, degli statuti dei soggetti partecipanti e dalle leggi regionali in materia. In allegato al rendiconto generale cui all'articolo 46 sono elencate le partecipazioni di cui al presente comma con annessa relazione illustrativa.

6 - Il rendiconto degli enti e degli organismi identificati al comma 1, è formato secondo le regole stabilite per il conto consuntivo nella presente legge, ovvero sulla base delle regole pertinenti secondo la natura dell'ente o dell'organismo. Il rendiconto è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dagli statuti, dalla legge regionale o nazionale ed è trasmesso alla Giunta entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione. Accompagnano i rendiconti, formando oggetto della stessa approvazione, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell'anno, cui lo stesso rendiconto si riferisce, ed i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi e gli impegni a finire.

7 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti che in base a leggi statali o regionali adottano esclusivamente una contabilità economica-patrimoniale di tipo particolare sulla base di regole di adeguamento specificamente stabilite con il provvedimento di cui al comma 8 del presente articolo. Nella materia della Sanità questo provvedimento è informato alla disciplina prevista all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

8 - Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede a revisionare i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, al fine di armonizzarli, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge statale, alle disposizioni della presente legge oppure per trasformarli secondo modelli privatistici ai sensi del precedente comma.

9 - La normativa di cui al comma 8 precedente, in particolare deve specificare le circostanze che incidono sull'equilibrio della gestione o che comportano, nel corso di essa, maggiori spese e/o maggiori costi, così come minori entrate e minori proventi o ricavi. Queste circostanze devono essere preventivamente segnalate alla Giunta e da questa assentite con apposito provvedimento, nella stessa normativa sono definite le responsabilità che al riguardo gravano sugli Organi degli enti e degli organismi.

10 - Gli enti e gli organismi sono tenuti ad adeguare alla disciplina dì cui al comma 8 il loro sistema di contabilità inderogabilmente entro i successivi 30 giorni, scaduti i quali la Giunta porrà in atto poteri surrogatori.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Nel comunicare che all'articolo 6 sono stati ritirati tutti gli emendamenti, pone in votazione l'articolo, che si riporta in quel che segue:

Articolo 6

Bilanci degli enti locali

1 - Nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale.

2 - La Giunta regionale attiva, d'intesa con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, flussi informativi finalizzati alla conoscenza dell'incidenza dei tributi sul territorio regionale, alla verifica della quantità di risorse impiegate nelle varie funzioni ed alla valutazione dell'efficienza ed efficacia degli interventi programmati e attuati ai vari livelli territoriali.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 3, all'articolo 7 a firma Nolli, che si riporta in quel che segue:

Al comma 2 le parole "di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo che si caratterizzino per le sicure e significative ricadute occupazionali" sono sostituite dalle parole "dalle politiche pubbliche di spese di investimento legate al documento di programmazione regionale".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 7, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 7

Destinazione delle entrate regionali

1 - Tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, salvo quanto sia diversamente stabilito da disposizioni di leggi statali o regionali oppure dai rapporti intercorrenti con il soggetto finanziatore.

2 - Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali sono destinate al finanziamento delle politiche pubbliche di spese di investimento, legate al documento di programmazione regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 8 che si riporta in quel che segue:

Articolo 8

Finanziamenti con vincolo di destinazione

1 - Nei casi di finanziamenti con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni.

2 - La Regione, qualora abbia sostenuto in un esercizio spese di importo superiore alle risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare, ove ciò sia compatibile con la ragione del vincolo, tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo per non più di due esercizi immediatamente successivi; nei bilanci relativi a tali esercizi, sono sottratte alla loro destinazione le assegnazioni statali per scopi che siano soddisfatti con le maggiori spese già sostenute dalla Regione. Analoga facoltà può essere esercitata nel caso di assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti.

3 - La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione di finanziamenti con vincolo di destinazione, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di dette somme entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

4 - Le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono riscritte, con le medesime finalità, nella competenza del nuovo esercizio fin quando permane il relativo vincolo di destinazione.

5 - Gli accertamenti e le economie di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono componente distinta dei risultati dell'esercizio a cui si riferiscono e non concorrono a determinare il relativo avanzo o disavanzo di amministrazione.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento all'articolo 9, a firma Cozzolino, che si riporta in quel che segue:

Nel periodo del comma 4 sostituire le parole "relativo all'anno precedente" con le parole "di due anni precedenti".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 53, all'articolo 9, a firma Galluppi, che si riporta in quel che segue:

Al comma 7 sostituire le parole "esigenza di cassa" con le parole "esigenze finanziarie".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 9, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 9

Ricorso al mercato finanziario

1 - La Regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei termini di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 3.

2 - L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3 - La contrazione di mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

4 - Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5 - L'autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata.

6 - Le entrate non riscosse, relative ad operazioni di indebitamento stipulate entro il termine dell'esercizio, sono iscritte tra i residui attivi; le entrate relative ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

7 - Alla contrazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie.

8 - La Giunta regionale stabilisce i criteri secondo cui procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante le quali provvedere all'estinzione anticipata dei mutui e delle altre forme di indebitamento o alla utilizzazione di altri strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 10 che si riporta in quel che segue:

Articolo 10

Anticipazioni di cassa

1 - Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, fatto in ogni caso salvo il principio dell'equilibrio finanziario previsto all'articolo 3 della presente legge, la Giunta può contrarre anticipazioni di cassa alle condizioni stabilite dalla convenzione con l'istituto tesoriere per un importo non eccedente un sesto delle entrate tributarie iscritte in bilancio.

2 - Le anticipazioni sono accese con atto del dirigente competente, tenendo conto di quanto ancora disponibile sullo stanziamento di bilancio destinato a fronteggiare il costo delle anticipazioni.

3 - Le anticipazioni di cassa devono essere estinte al termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono state contratte.

4 - La convenzione di tesoreria può prevedere che le anticipazioni di cassa, entro i limiti di cui al comma 1, siano automaticamente accese allorché, in mancanza dì disponibilità di cassa, pervengano al tesoriere mandati di pagamento da estinguere.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 64, all'articolo 11, a firma Bianco, che si riporta in quel che segue: Abrogare lettera d) del primo comma.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 11, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 11

Strumenti della programmazione finanziaria

1 - Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione, oltre alla legislazione ordinaria di entrata e di spesa:

a) la legge finanziaria;

b) la legge di bilancio, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;

c) i piani attuativi della programmazione regionale, aventi contenuto finanziario, di cui al successivo articolo 19.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 65, all'articolo 12, a firma Bianco che si riporta in quel che segue:

Al primo rigo del comma 2 cancellare la parola "la Regione";

Al 2° rigo del comma 2 dopo la parola "stanziamenti" aggiungere le parole "e in conseguenza può darsi".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 12 che si riporta in quel che segue:

Articolo 12

Legislazione ordinaria di spesa

1 - Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente);

b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:

b/1) l'ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell'esercizio nel quale sono adottate;

b/2) l'ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali (leggi pluriennali di spesa);

b/3) l'ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati (leggi di spesa pluriennale ripartita);

c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.

2 - Nel caso delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), anche prima che i bilanci determinino i relativi stanziamenti e in conseguenza, può darsi corso alle procedure ed agli adempimenti da esse previsti, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni di spesa.

3 - Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b/2) e b/3) autorizzano l'amministrazione ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera spesa da esse Previste, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

4 - Le disposizioni di cui alla precedente lettera c) devono indicare la quantificazione della spesa che nei singoli esercizi è presumibilmente destinata a gravare sulla Regione, fermo restando che i successivi bilanci sono tenuti ad attualizzare tali previsioni ed ad iscrivere stanziamenti adeguati alla disciplina dei relativi interventi ed attività.

5 - Tra le disposizioni di cui al precedente comma sono comprese quelle che concedono ad enti o altri soggetti la garanzia, in via principale o sussidiaria, della Regione su operazioni di i indebitamento. In riferimento ad esse, nella scheda di programma è valutato per ciascun anno, l'onere che i dirigenti competenti ritengono possa manifestarsi; a fronte di quest'onere viene appostata in bilancio una congrua previsione di spesa. Ove essa non sia utilizzata ma permangano i rischi cui è riferita, lo stanziamento di cui si tratta concorre all'avanzo per la parte di esso che non è disponibile.

6 - E' in ogni caso esclusa la possibilità di adottare con regolamenti regionali disposizioni del tipo di quelle indicate alle lettere b) e c) del precedente comma 1.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 13 che si riporta in quel che segue:

Articolo 13

La legge di bilancio

1 - La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:

a) l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali;

b) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di equilibrio di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 3;

c) l'insieme delle schede dì programma di cui all'articolo 17 comma 2.

2 - La parte dispositiva della legge di bilancio approva espressamente, e con distinte disposizioni, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale programmatico e quello a legislazione vigente; autorizza il ricorso al mercato finanziario, determinandone l'importo massimo; approva l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali; autorizza la Giunta regionale ad apportare alle unità previsionali di base le variazioni compensative di cui al comma 6 del successivo articolo 29.

3 - La legge di bilancio non può apportare modifiche alla legislazione regionale in vigore e comunque non può disattendere le relative disposizioni.

4 - Le modifiche di cui al comma precedente possono essere oggetto di previsione da parte del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, a condizione che la loro efficacia sia subordinata all'entrata in vigore delle relative leggi ordinarie.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 54, all'articolo 14, a firma Galluppi, che si riporta in quel che segue:

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole "che hanno esaurito la loro efficacia" con le parole "che hanno esaurito le risorse finanziarie disponibili".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 14, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 14

Legge finanziaria

1 - La Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio, presenta all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge finanziaria qualora sia necessario:

a) rideterminare le aliquote fiscali ed adottare tutte le altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali, ivi comprese le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei relativi crediti;

b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione;

c) rifinanziare, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, le leggi regionali di spesa che hanno esaurito le risorse finanziarie disponibili;

d) modificare, per gli esercizi considerati dal bilancio pluriennale, le autorizzazioni legislative di spesa;

e) apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria per poter adeguare al bilancio pluriennale programmatico i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente.

2 - Gli equilibri rappresentati dal bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente, quali risultano dalla nota di variazione presentata al Consiglio regionale ai sensi del comma 5, lettera a, del successivo articolo 20, forniscono il riscontro di copertura finanziaria alle disposizioni della legge finanziaria.

3 - La legge finanziaria è approvata prima della legge di bilancio, in un'unica sessione, il cui svolgimento è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 15 che si riporta in quel che segue:

Articolo 15

Bilancio pluriennale programmatico e a legislazione vigente

1 - Il bilancio pluriennale è formulato in termini di competenza ed assume come periodo di riferimento quello considerato dalla programmazione regionale e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio. Esso è adottato annualmente, in modo da consentire la sua scorrevolezza e la rideterminazione delle previsioni relative agli esercizi comuni al precedente bilancio pluriennale.

2 - Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per l'entrata e per la spesa, e del quadro generale riassuntivo.

3 - Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. In particolare, per il primo

degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale è redatto in forma programmatica; per ciascuno degli esercizi successivi, esso è redatto informa sia programmatica che a legislazione vigente.

4 - La proiezione a legislazione vigente espone l'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive derivanti dalla legislazione statale e regionale in vigore. La proiezione programmatica espone l'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive che si prevede saranno rese disponibili da nuovi interventi legislativi statali o regionali.

5 - Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria:

a) di nuove o maggiori spese, nonché di minori entrate, stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri;

b) dei piani attuativi della programmazione regionale di cui al successivo articolo 19;

c) degli impegni e delle prenotazioni di impegni che, per effetto dell'articolo 33, siano contratti per il successivo esercizio.

6 - A seguito della attuazione dei nuovi interventi legislativi previsti dal bilancio pluriennale programmatico, si provvede ad adeguare gli stanziamenti del bilancio annuale e/o del bilancio pluriennale a legislazione vigente, in modo da farli corrispondere a quelli del bilancio pluriennale programmatico.

7 - Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla realizzazione delle spese in esso contemplate né autorizzazione alla contrazione dell'indebitamento da esso previsto.

8 - Il quadro generale riassuntivo è strutturato alla stregua dell'analogo quadro contenuto, ai sensi del comma 10 del successivo articolo 18, nel bilancio annuale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 16 che si riporta in quel che segue:

Articolo 16

Classificazione delle entrate

1 - Le somme oggetto delle previsioni di entrata si iscrivono nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole nei seguenti titoli:

I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di essi devoluti alla Regione;

II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

III - entrate extratributarie;

IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

VI - entrate per contabilità speciali, limitatamente al bilancio annuale.

2 - Nell'ambito dei primi cinque titoli, le entrate sono ripartite in categorie, secondo la natura dei cespiti, ed in unità previsionali di base, in relazione ad aree omogenee di attività.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 17 che si riporta in quel che segue:

Articolo 17

Classificazione delle spese

1 - Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa; in relazione al carattere, o meno, vincolante o obbligatorio della spesa; in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.

2 - Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:

a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;

b) quelle connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate;

c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3 - Agli effetti di cui al precedente comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

4 - Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le "somme non attribuibili" della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.

5 - Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 18 che si riporta in quel che segue:

Articolo 18

Bilancio annuale

1 - Il bilancio annuale è redatto a legislazione vigente ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

2 - Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

3 - Per ciascuna unità previsionale di base e per le contabilità speciali, gli stati di previsione indicano:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

4 - Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale esclusivamente le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

5 - Tra le entrate di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono iscritte le seguenti somme:

a) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

b) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni, per spese di investimento o per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, minori rispetto all'ammontare delle operazioni di ricorso al mercato effettivamente realizzate;

c) gli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

d) le economie di spesa per le quali, ai sensi del comma 2 lettera b) del successivo articolo 41, sia resa doverosa la reiscrizione nella competenza del nuovo esercizio.

6 - Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma 3 è iscritto il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, calcolato senza tener conto delle somme di cui al precedente comma 5.

7 - Tra le entrate di cui alla lettera c) del precedente comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8 - Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio secondo i seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle obbligazioni che sono state già contratte in esercizi precedenti e che scadono nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

b) nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività ed interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, all'assunzione di impegni di spesa;

c) in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi definiti dagli atti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri incrementali della spesa storica.

9 - Gli stanziamenti di spesa costituiscono il limite entro cui devono mantenersi le previsioni del bilancio gestionale adottato dalla Giunta regionale; essi costituiscono inoltre sede per il riscontro della copertura finanziaria delle leggi della Regione che comportino nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di entrata forniscono il quadro previsionale delle risorse disponibili

nell'esercizio, fermo restando che per quelle in esso non iscritte, o iscritte in misura minore, rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle ed il dovere degli uffici competenti a curarne l'accertamento e la riscossione.

10 - Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate per titoli ed ì totali delle spese per funzioni obiettivo.

11 - Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:

a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionale di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del precedente articolo 8;

b) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolto a consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della "legge statale";

d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 19 che si riporta in quel che segue:

Articolo 19

Piani attuativi della programmazione regionale

1 - La Regione attua le strategie di intervento individuate dalla programmazione regionale mediante appositi piani che determinano:

a) gli obiettivi ed i risultati, in termini misurabili quantitativamente, che si intende raggiungere;

b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevede di impiegare;

c) i soggetti responsabili delle singole iniziative e delle loro fasi;

d) la localizzazione territoriale degli interventi;

e) la durata, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relative ai singoli esercizi;

f) le modalità per verificare il conseguimento degli obiettivi.

2 - I piani attuativi della programmazione regionale trovano copertura nelle previsioni del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3 - I piani attuativi della programmazione regionale approvati dal Consiglio regionale, costituiscono autorizzazione ad assumere, in misura corrispondente alle loro previsioni di spesa, impegni di spesa sugli esercizi successivi.

4 - I piani possono costituire strumento di programmazione negoziata e possono disciplinare l'entità di risorse finanziarie che ciascuno dei soggetti partecipanti all'accordo è tenuto a destinare alla loro realizzazione.

5 - Per agevolare la conclusione degli accordi di cui al comma precedente, e per favorire in tal modo l'acquisizione di risorse finanziarie, nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono iscritti, tra le "somme non attribuibili", apposite unità previsionali di base, di parte corrente e di investimento, per la copertura dei piani di cofinanziamento regionale che siano coerenti con gli atti di programmazione regionale. A seguito della stipulazione di ciascun accordo, le relative somme a carico della Regione sono prelevate da tali fondi ed iscritte con delibera della Giunta nelle pertinenti unità previsionali di base di spesa.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 20 che si riporta in quel che segue:

Articolo 20

Procedimento di adozione della legge di bilancio

1 - Entro il mese di giugno, sulla base della programmazione regionale, la Giunta regionale definisce, con apposita direttiva ai dirigenti responsabili della gestione, le linee di indirizzo per la formazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale nonché gli obiettivi ed i programmi da realizzare.

2 - Entro il 20 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge di bilancio ed i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.

3 - I progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente sono formulati senza tener conto degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che si intende adottare mediante la legge finanziaria regionale. L'iscrizione in tali bilanci dei fondi speciali avviene tenendo conto della quota, destinata a provvedimenti non ancora entrati in vigore, dei fondi speciali previsti dal precedente bilancio a legislazione vigente.

4 - Il progetto di bilancio pluriennale programmatico è formulato tenendo conto degli effetti finanziari della legge finanziaria regionale, nonché delle modifiche da apportare alla legislazione regionale e delle prospettive di riforma della legislazione statale avente rilievo per la finanza della Regione.

5 - Contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

a) un bilancio pluriennale "a politiche invariate" che, a fini conoscitivi, aggiorna il precedente bilancio pluriennale a legislazione vigente, aggiungendo un anno al periodo da esso considerato ed adeguando anche le sue grandezze in relazione al presumibile andamento dei prezzi;

b) una relazione di aggiornamento degli atti di programmazione in relazione alle complessive compatibilità finanziarie, quali conseguono dalle risorse disponibili e da quelle che è ipotizzabile si rendano disponibili;

c) una relazione conoscitiva in ordine agli effetti, espansivi o riduttivi dell'entrata e della spesa, che l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico è in grado di produrre sui progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente;

d) una relazione illustrativa delle metodologie di quantificazione delle grandezze finanziarie.

6 - Il Consiglio regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno i documenti regionali di bilancio deliberando, nell'ordine:

a) la legge finanziaria;

b) il bilancio pluriennale programmatico;

c) la relazione di aggiornamento di cui alla lettera. b) del precedente comma;

d) il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente come rettificati dalla nota di variazione presentata dalla Giunta regionale a seguito dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico;

e) le restanti parti della legge di bilancio.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 21 che si riporta in quel che segue:

Articolo 21

Bilancio gestionale

1 - Ai fini della gestione e della rendicontazione, la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, specifica il bilancio annuale, negli elementi di cui al comma 3 del precedente articolo 18, ripartendo le unità previsionali di base e le contabilità speciali in capitoli.

2 - Agli effetti del comma precedente, i capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa. I capitoli di spesa sono articolati in relazione alle diverse categorie economiche ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse alle strutture organizzative apicali, le quali sono affidate ai dirigenti competenti responsabili unitamente agli obiettivi fissati dalla Giunta.

3 - I capitoli costituiscono le unità elementari a cui sono imputati gli atti di gestione delle entrate e delle spese; essi costituiscono, ad eccezione di quelli relativi alle contabilità speciali, limite all'assunzione degli impegni ed all'emissione dei mandati di pagamento.

4 - Sulla base dei capitoli di loro pertinenza, i dirigenti delle strutture organizzative, provvedono ad assegnare risorse, compiti e modalità attuative ai dirigenti afferenti alla loro struttura.

5 - Il bilancio gestionale di cui al primo comma, e l'assegnazione di risorse di cui al precedente comma, trovano supporto negli strumenti di contabilità analitica previsti dai successivi articoli 22 e 23 e nei regolamenti di contabilità previsto all'articolo 50.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 22 che si riporta in quel che segue:

Articolo 22

Budget dei centri di responsabilità amministrativa

1 - A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale definisce i budget dei centri di responsabilità amministrativa, che costituiscono indirizzo dell'organo politico nei confronti dei dirigenti delle strutture organizzative apicali, per l'attività amministrativa e gestionale di loro competenza.

2 - I budget dei centri di responsabilità assegnati ai dirigenti delle strutture organizzative apicali indicano le risorse finanziarie, personale, strumentali ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi la cui attuazione spetta ai dirigenti stessi nell'esercizio cui si riferisce il bilancio annuale.

3 - La Giunta regionale può ridefinire i budget ove accerti, nel corso della gestione, situazioni conseguenti anche all'assestamento o a variazioni del bilancio annuale che ne richiedano un riadattamento. La medesima procedura è adottata dai dirigenti delle strutture organizzative apicali nei confronti degli altri dirigenti afferenti alle loro strutture.

4 - I dirigenti delle strutture organizzative apicali, gli altri dirigenti e il personale assegnati a ciascuna struttura sono individuati con la legge regionale di riordino della pianta organica della Regione.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 23 che si riporta in quel che segue:

Articolo 23

Contabilità e analisi dei costi

1 - Al fine di consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte, nonché della gestione e delle decisioni organizzative, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e per centri di responsabilità.

2 - Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni. Questo sistema è organizzato, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con i regolamenti di contabilità cui all'articolo 50 della presente legge.

3 - In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di gestione del sistema si osservano le norme di cui al titolo III del decreto legislativo 7 agosto 199 7, n. 2 79, in quanto applicabili.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 24 che si riporta in quel che segue:

Articolo 24

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1 - Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato per una durata complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.

2 - Oggetto dell'autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia successivamente modificata o integrata con note di variazione deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisori o si intende estesa al contenuto delle note di variazione.

3 - La legge che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle unità previsionali di base risultanti dalla proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale e dalle successive note di variazione.

4 - Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio non sia stata presentata al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato ai sensi del precedente comma 1 e la gestione è limitata alle spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge.

5 - Nel caso in cui la legge di bilancio, o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti per l'entrata in vigore della legge stessa, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie o non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

6 - A seguito dell'autorizzazione all'esercizio o alla gestione provvisoria, la Giunta regionale delibera una nota integrativa al bilancio gestionale, mediante la quale sono stabilite le modalità con cui ripartire le limitazioni previste dai commi precedenti tra i singoli capitoli di ciascuna unità previsionale di base.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 25 che si riporta in quel che segue:

Articolo 25

Relazioni tecniche sulle quantificazioni

1 - Le proposte di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) del precedente articolo 12 comma 1, sono corredate da una relazione tecnica. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale in allegato alla proposta di legge di bilancio e di legge finanziaria.

2 - La relazione tecnica quantifica, nel caso in cui ciò non risulti già precisato dal contenuto della relativa legge, il gettito delle entrate o l'importo delle spese che in termini di competenza sarà presuntivamente prodotto in ciascun esercizio dalle singole disposizioni. In ogni caso, la relazione tecnica fornisce indicazioni sulle metodologie seguite e sugli elementi e criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle grandezze finanziarie.

3 - Il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale la relazione tecnica sui progetti di legge di iniziativa consiliare e sugli emendamenti presentati in Consiglio regionale, che contengono le disposizioni di cui al primo comma. La Giunta regionale fornisce la relazione entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di progetti di legge, o nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 26 che si riporta in quel che segue:

Articolo 26

Copertura finanziaria delle leggi regionali

1 - Sono sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria, nel rispetto dei principi costituzionali, le leggi che sopprimono entrate regionali o ne riducono il gettito nonché le leggi di spesa di cui al precedente articolo 12 comma 1, lettere b) e c).

2 - All'obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui al precedente comma. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l'esame delle relative disposizioni.

3 - Le leggi sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria devono indicare, in termini di competenza, l'ammontare degli oneri derivanti dalle loro disposizioni, con riguardo agli esercizi sui quali i medesimi sono destinati a gravare. Nel caso delle leggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 12 comma 1, tale quantificazione opera come determinazione dei relativi stanziamenti di bilancio; negli altri casi opera soltanto come termine di riferimento per l'indicazione dei mezzi di copertura e produce gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 12.

4 - Alla copertura finanziaria si provvede, con riguardo agli esercizi interessati dai relativi oneri, con mezzi di bilancio ed extrabilancio, nel rispetto del principio di equilibrio previsto dai commi 4 e 5 del precedente articolo 3, e dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

5 - Costituisce copertura mediante mezzi di bilancio: l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'impiego di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. In relazione all'esercizio o esercizi sui quali gli oneri sono destinati a gravare, i mezzi di copertura vanno indicati con riguardo al bilancio annuale e/o al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

6 - Costituisce copertura mediante mezzi extrabilancio la modifica della legislazione vigente, in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese rese doverose da disposizioni preesistenti del tipo di quelle di cui alle lettere b) e c) del precedete articolo 12 comma I.

7 - Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio pluriennale si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio pluriennale, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo**:** Pone in votazione l'articolo 27 che si riporta in quel che segue:

Articolo 27

Fondi speciali

1 - Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezioneranno dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2 - Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3 - L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4 - I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

5 - A seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che trovino copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6 - Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale i fondi medesimi furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7 - Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8 - I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto dell'esercizio, e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9 - Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 28 che si riporta in quel che segue:

Articolo 28

Fondi di riserva

1 - I fondi di riserva si distinguono in:

a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti;

b) fondo di riserva per spese impreviste;

c) fondo di riserva di cassa.

2 - I fondi di riserva di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui alla lettera. c) è iscritto in soli termini di cassa. Ciascun fondo di riserva costituisce distinta unità previsionale di base di parte corrente.

3 - Nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale a nuove o maggiori esigenze di spesa, oppure a situazioni che possono emergere con riferimento ad insussistenze di residui attivi che si verifichino nel corso della gestione.

4 - Il fondo di riserva per spese obbligatorie è utilizzato per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base così qualificate ai sensi del comma 2 del precedente articolo 17 nonché per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base alfine di riscrivere nella competenza i residui perenti per i quali sia necessario procedere al loro pagamento. L'ammontare di tale fondo è determinato in relazione all'importo complessivo degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese obbligatorie.

5 - Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base. Esso è finalizzato a far fronte alle spese aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità che non siano prevedibili all'atto di adozione della legge di bilancio. Per tali spese non possono essere assunti impegni sugli esercizi successivi.

6 - Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali di base. L'importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio di cassa.

7 - Al prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti provvedono la Giunta regionale o il dirigente competente, a seconda che ciò comporti rispettivamente istituzione di nuove unità previsionali di base o integrazione degli stanziamenti di quelle già iscritte in bilancio. Ai prelevamenti dagli altri fondi di riserva, ed alla conseguente integrazione o istituzione di altre unità previsionali di base, provvede

la Giunta regionale con proprie deliberazioni che, nel caso di impiego del fondo di riserva di cassa, non sono soggette a controllo. Con i medesimi atti sono integrati o istituiti i corrispondenti capitoli all'interno delle unità previsionali di base destinatarie dei prelevamenti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 29 che si riporta in quel che segue:

Articolo 29

Assestamento e variazioni ai bilanci

1 - La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno su proposta della Giunta regionale. Con la legge di assestamento il Consiglio può consentire che la Giunta prenoti impegni sul successivo esercizio al fine di permettere la più appropriata elasticità della gestione; queste prenotazioni debbono trovare capienza nel pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. La relazione tecnica prevista al precedente articolo 25 di cui è corredata la legge di assestamento, con riferimento alle schede di programma:

a) dà atto della tenuta dell'equilibrio complessivo del bilancio;

b) ricostruisce il quadro della situazione finanziaria della Regione ai fini del patto di stabilità, dei vincoli riferiti alla gestione della sanità e di quant'altro sia imposto dalla legislazione nazionale;

c) valuta il grado di realizzazione delle finalità perseguite con riferimento ai parametri indicati nelle schede di programma.

2 - In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce, ed alfine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, la legge di assestamento provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dei risultati dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente articolo 18;

c) all'aggiornamento della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultino necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere, per ristabilire l'equilibrio di bilancio ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 3;

e) a tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all'equilibrio dei bilanci ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 3.

3 - Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri.

4- La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità previsionali di base nei seguenti casi:

a) per adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;

c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;

d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 del successivo articolo 41;

e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.

5 - La Giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare, in termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.

6 - La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora ciò si renda necessario per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionali di base tra le quali possono essere

disposte le relative compensazioni e definisce eventualmente i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.

7 - I dirigenti della struttura organizzativa apicale provvedono ad integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base in conseguenza dei prelevamenti di sua competenza dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti.

8 - I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dei precedenti commi 4, 5, 6 e 7 sono comunicati al Consiglio regionale con una periodicità mensile.

9 - La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:

a) integrando ed istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;

b) effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base.

10 - I dirigenti delle strutture organizzative apicali, cui ai sensi del precedente articolo 22 sono assegnate con il budget le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere nell'esercizio con le relative priorità, possono effettuare con propri atti variazioni compensative tra i capitoli loro assegnati relativi alle spese di funzionamento, sulla base delle risultanze ottenute in applicazione dell'articolo 23 della presente legge.

11 - Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con gli atti di gestione delle relative entrate e spese.

12 - Nessuna variazione ai bilanci, salvo quelle di cui ai precedenti commi 4, 5, 7, 9, 10 e 11, può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Tutte le variazioni al bilancio sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 30 che si riporta in quel che segue:

Articolo 30

Procedimento di acquisizione delle entrate

1 - L'acquisizione di tutte le entrate della Regione passa attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2 - Formano oggetto di accertamento le somme dovute alla Regione da creditori determinati o determinabili, sempre che la loro riscossione debba aver luogo entro il termine dell'esercizio.

3 - L'accertamento è disposto dal dirigente competente in relazione alla materia cui si riferisce l'entrata.

4 - La riscossione dell'entrata consiste nella percezione della relativa somma da parte del debitore ed è effettuata tramite il tesoriere o altro ufficio, ente o soggetto autorizzato per legge o per regolamento.

5 - Il versamento delle somme dovute alla Regione consiste nella acquisizione delle relative somme al servizio di tesoreria della Regione.

6 - Mediante emissione di reversale, sottoscritta dal dirigente competente in relazione alla materia cui si riferisce l'entrata, si provvede ad imputare la somma incassata o da incassare all'esercizio di riferimento, ai capitoli del bilancio gestionale ed all'atto di accertamento. L'incasso è effettuato anche in pendenza dell'emissione della relativa reversale e/o del relativo accertamento.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 31 che si riporta in quel che segue:

Articolo 31

Procedimento di realizzazione delle spese

1 - La realizzazione di tutte le spese della Regione passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 32 che si riporta in quel che segue:

Articolo 32

Impegni di spesa

1 - Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso assegnati del bilancio gestionale in corso.

2 - Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempre che la relativa obbligazione debba venire a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3 - L'atto di impegno costituisce accantonamento delle relative somme per le spese individuate e determina l'indisponibilità delle medesime per altri scopi.

4 - Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce, senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi, nonché i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, i canoni di leasing;

c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

5 - Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Qualora alla prenotazione di impegno abbia fatto seguito l'avvio di procedure di scelta del contraente, le relative somme sono reiscritte, per un solo esercizio, nella competenza del nuovo bilancio e conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti già adottati.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 33 che si riporta in quel che segue:

Articolo 33

Impegni di spesa sugli esercizi successivi

1 - Sulla base delle disposizioni legislative di cui al comma 1 lettere b/1) e b/2) del precedente articolo 12 possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalla legge che le autorizza.

2 - Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell'adempimento delle funzioni regionali, possono essere assunte obbligazioni anche a carico dell'esercizio successivo, sempre che il relativo impegno trovi capienza sul pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3 - Alfine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse;

c) dai piani attuativi della programmazione regionale di cui al precedente articolo 19, qualora tali atti siano stati approvati dal Consiglio regionale.

4 - Nei casi di cui ai precedenti commi, la Regione può assumere impegni per l'intera somma. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

5 - Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 34 che si riporta in quel che segue:

Articolo 34

Liquidazione delle spese

1 - Mediante la liquidazione della spesa è verificata l'esigibilità del credito, è individuato il creditore ed è determinato l'esatto importo della somma da pagare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto del creditore stesso.

2 - La liquidazione è disposta con atto del dirigente competente per materia, nei limiti dell'impegno a cui essa si riferisce e con separata imputazione a seconda che il relativo pagamento sia da effettuare in conto competenza o in conto residui.

3 - Nel caso in cui la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulti inferiore all'originario impegno, l'atto di liquidazione dichiara la relativa economia di impegno e dispone il disimpegno della somma qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 35 che si riporta in quel che segue:

Articolo 35

Ordinazione delle spese

1 - L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. A tal fine il dirigente competente emette i relativi mandati di pagamento, imputandoli agli originari impegni assunti sulla base di atti divenuti esecutivi, ovvero dichiarati immediatamente eseguibili.

2 - I mandati di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, sulla base dell'atto di liquidazione e nei limiti dell'originario impegno e della disponibilità degli stanziamenti di cassa iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio gestionale in corso.

3 - Nel caso di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi, l'ordinazione della spesa avviene mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell'organo che li ha emessi.

4 - Prima dell'approvazione del rendiconto, è possibile emettere mandati di pagamento in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 36 che si riporta in quel che segue:

Articolo 36

Pagamento delle spese

1 - Al pagamento delle spese provvede il tesoriere in base a mandati di pagamento legittimamente emessi ed in conformità alla convenzione con cui il servizio è stato affidato.

2 - I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità idonee ad evitare la produzione di mandati inestinti alla fine dell'esercizio.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 37 che si riporta in quel che segue:

Articolo 37

Aperture di credito

1 - Nei casi previsti dalle leggi regionali o in base a deliberazione della Giunta regionale, le spese possono aver luogo attraverso aperture di credito a favore dei funzionari responsabili degli uffici periferici della Regione, ovvero dei legali rappresentanti di enti ed organismi indicati dalle leggi regionali, con obbligo di rendiconto.

2 - Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento nei quali viene indicata l'eventuale somma utilizzabile con buoni di prelevamento per effettuare pagamenti in contanti.

3 - Qualora si tratti di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissa ed accertata, a favore dei delegati alla spesa vengono disposte assegnazioni, nei limiti delle quali gli stessi effettuano gli impegni e le liquidazioni.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 38 che si riporta in quel che segue:

Articolo 38

Fondi economali

1 - Alle minute spese per il funzionamento e il mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto di beni mobili di modico valore, nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature si può provvedere mediante anticipazioni a favore del provveditore-economo.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 39 che si riporta in quel che segue:

Articolo 39

Servizio di tesoreria della Regione

1 - La gestione della tesoreria regionale è disciplinata, relativamente alla riscossione dei trasferimenti statali, dalle norme statali vigenti in materia.

2 - Per le entrate detenibili al di fuori delle contabilità speciali previste dalle disposizioni indicate al comma precedente e per l'effettuazione dei pagamenti, la Regione provvede ad affidare il proprio servizio di tesoreria ricorrendo al sistema bancario o postale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento dei servizi. Uno o più istituti di credito opportunamente associati, anche temporaneamente, possono essere affidatari del sevizio.

3 - La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto del tesoriere parificato dal Settore Bilancio e Ragioneria.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 40 che si riporta in quel che segue:

Articolo 40

Minori entrate e residui attivi

1 - Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

2 - Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 41 che si riporta in quel che segue

Articolo 41

Economie di spesa

1 - Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

2 - Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

b) alle spese di investimento, o per l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, finanziate con operazioni di ricorso al mercato finanziario già contratte;

c) alle prenotazioni di impegno che abbiano dato luogo all'avvio di procedure concorsuali di scelta del contraente, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 32.

3 - La ricognizione delle somme di cui al precedente comma 2 e l'iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell'esercizio successivo, sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente articolo 29.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 42 che si riporta in quel che segue:

Articolo 42

Residui passivi

1 - Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.

2 - Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale.

3 - Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa. La legge regionale può, tuttavia, disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, di residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte di soggetti erogatori dei trasferimenti.

4 - Per la reiscrizione dei residui perenti nel bilancio annuale di previsione si provvede mediante prelevamenti delle somme necessarie dal relativo fondo di riserva.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 43 che si riporta in quel che segue:

Articolo 43

Revisione dei residui

1 - Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2 - Mediante la revisione dei residui viene accertata la consistenza dei residui al primo gennaio e l'ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio precedente, quelle cancellate perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3 - La cancellazione totale o parziale dei residui attivi può avvenire esclusivamente dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per il loro recupero non superi l'importo del credito.

4 - La cancellazione dal conto dei residui, o il non accertamento tra i residui dei crediti di limitato importo, ai sensi del precedente comma, comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 44 che si riporta in quel che segue:

Articolo 44

Risultati dell'esercizio finanziario

1 - I risultati di ciascun esercizio finanziario sono costituiti:

a) dal risultato di amministrazione;

b) dalle economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

c) dalle economie derivanti dalla assunzione di impegni, per spese di investimento, minori rispetto all'ammontare delle operazioni di ricorso al mercato contratte;

d) dagli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

e) dalle economie per spese da riscrivere nella competenza del nuovo esercizio ai sensi del comma 2 lettera c) del precedente articolo 41.

2 - Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto e può consistere in un avanzo o in un disavanzo di amministrazione. Esso è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

3 - L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

4 - Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni al fine del relativo ripiano.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 45 che si riporta in quel che segue

Articolo 45

Scritture contabili

1 - La Regione tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.

2 - Le scritture finanziarie rilevano, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

a) per le entrate, le somme accertate, le somme rimaste da accertare, le riversali emesse in conto competenza ed in conto residui e le somme rimaste da incassare;

b) per le spese, le somme impegnate e quelle rimaste da impegnare, le somme liquidate e da liquidare, i mandati di pagamento emessi e da emettere in conto competenza ed in conto residui.

3 - Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità alle disposizioni regionali relative all'amministrazione del patrimonio.

4 - Le Regioni attivano un sistema di contabilità economica. A tal fine gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di costo e di responsabilità amministrativa cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Comunica che relativamente all'articolo 46 vi è stata una errata corrige in quanto dal testo originale manca il comma 3 e lo pone in votazione. L'articolo si riporta in quel che segue:

Articolo 46

Rendiconto generale

1 - Le risultanze della gestione sono dimostrate nel rendiconto generale annuale della Regione.

2 - Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria ed il conto generale del patrimonio.

3 - Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, ed è trasmesso entro i successivi cinque giorni al Collegio dei Revisori che, entro il 30 aprile, lo invia al Consiglio regionale con la propria relazione. Il Consiglio regionale lo approva, con legge, entro il 30 giugno successivo.

4 - Il rendiconto generale della Regione è accompagnato, oltre che dalla relazione di cui all'articolo 25 precedente, da una relazione della Giunta regionale in cui, con riferimento alle schede di programma di cui all'articolo 17 comma 1 e all'articolo 29 comma 1 della presente legge, è illustrato il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabili del rendiconto.

5 - Al rendiconto generale della Regione sono allegati gli ultimi rendiconti o bilanci di esercizio approvati dalle società a cui la Regione partecipa e dagli enti ed aziende da essa dipendenti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 47 che si riporta in quel che segue:

Articolo 47

Conto del bilancio

1 - Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Al fine della valutazione delle politiche pubbliche della Regione, esso è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

2 - Al conto del bilancio è allegato un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della "legge statale", l'armonizzazione con il rendiconto finanziario dello Stato.

3 - Il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

b) Copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;

c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti, dagli organismi di cui alla lettera b.

Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 48 che si riporta in quel che segue:

Articolo 48

Conto generale del patrimonio

1 - Il conto generale del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere il necessario raccordo tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

2 - A tal fine il conto generale del patrimonio indica i valori relativi:

a) alle attività ed alle passività finanziarie;

b) ai beni mobili ed immobili;

c) ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.

3 - Il conto generale del patrimonio contiene un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

4 - Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive modalità di impiego e dell'eventuale reddito da essi prodotto;

b) un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della "legge statale", l'armonizzazione con i conti del patrimonio statale;

c) l'elenco dei residui perenti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento all'articolo 49, a firma Cozzolino e Sena, che si riporta in quel che segue:

Eliminare il periodo che inizia con la parola "introdotte".

Approvato all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 49, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 49

Dirigenti competenti

1 - Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento ai dirigenti competenti, nonché alle strutture organizzative apicali, senza altra precisazione, rinviano alle competenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dai relativi provvedimenti attuativi e dalle successive modifiche.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione il subemendamento, Reg. Gen. n. 87, all'emendamento Galluppi, Reg. Gen. n. 58, all'articolo 50, a firma Cozzolino, che si riporta in quel che segue:

Alla lettera c) dopo la parola "cassa" aggiungere "con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 58, all'articolo 50, a firma Galluppi, che si riporta in quel che segue:

Alla lettera e) al rigo 1 sostituire le parole "delle procedure di ordinazione" con le parole "delle procedure di liquidazione e di ordinazione".

Alle righe 4 e 5 sostituire le parole "con particolare riferimento all'ordine cronologico per la loro esecuzione" con le parole "con particolare riferimento all'ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n. 76 , all'articolo 50, a firma Ossorio, che si riporta in quel che segue:

Al comma 1 secondo rigo sostituire la parola "sentita" con le parole "previo parere della Commissione consiliare competente".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 50, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 50

Regolamento di contabilità

1 . La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Consiliare competente, provvede ad emanare, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative dei principi di attuazione della presente legge, con riguardo alla disciplina:

a) del procedimento di predisposizione dello schema di bilancio;

b) dei procedimenti di realizzazione delle entrate in relazione alle varie tipologie;

c) delle procedure di contrazione delle operazioni di ricorso al mercato finanziario e di accensione delle anticipazioni di cassa con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati;

d) dei procedimenti di spesa in relazione alle varie tipologie;

e) delle procedure di liquidazione e di ordinazione, delle modalità di estinzione dei titoli di spesa e di effettuazione dei pagamenti, anche mediante l'impiego di carte di credito e di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate;

f) dei controlli di regolarità contabile e della registrazione degli atti di spesa;

g) delle aperture di credito e del fondo economale;

h) del procedimento di accertamento e riaccertamento dei residui;

i) delle scritture contabili;

j) delle modalità di redazione del rendiconto;

K) delle modalità di redazione dei budget dei centri di costo e di responsabilità amministrativa, del procedimento per la loro adozione, nonché, in ordine a quanto previsto al comma successivo, con particolare riferimento all'articolo 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, ed all'articolo 23 della presente legge, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti.

2 - Con i medesimi regolamenti sono organizzati, secondo i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i controlli sulla gestione, anche alfine di consentire la loro integrazione con i controlli esterni di cui alla legislazione vigente.

3 - Nella disciplina delle materie di cui ai precedenti commi, il regolamento dovrà perseguire l'obiettivo di accelerare e snellire le procedure e di sostituire con evidenze informatiche gli atti e documenti dell'amministrazione.

Il consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 51 che si riporta in quel che segue:

Articolo 51

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obbligo di denunzia

1 - Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone all'esame del Consiglio l'articolo 52. Concede la parola al Consigliere Bianco, è iscritto a parlare.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Propone che l'articolo 52 sia respinto, in quanto pleonastico e, comunque in congruente con il testo del disegno di legge.

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 52 che si riporta in quel che segue:

Articolo 52

Armonizzazione con le norme statali delegate

1 - La Regione armonizza, laddove necessario, le norme contenute nella presente legge, concernenti il sistema contabile con le disposizioni che saranno varate dalle norme delegate previste dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, no 208.

Il Consiglio respinge all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 53 che si riporta in quel che segue:

Articolo 53

Norme di rinvio

1 - Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, ed in particolare alle disposizioni contenute nella legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle Regioni, nella legge 5 agosto 1978 n. 468, legge 23 agosto 1988 n. 362, legge 3 aprile 1997 n. 94 ed al decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76.

2 - Nelle more dell'adozione del regolamento o dei regolamenti di contabilità di cui all'articolo 50 può farsi ricorso alla previgente regolamentazione in quanto compatibile.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 54 che si riporta in quel che segue:

Articolo 54

Norme abrogate

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'emendamento istitutivo di articolo aggiuntivo, Reg. Gen. n. 62, a firma di Bianco, Cozzolino e Maranta. All'articolo, che si riporta in quel che segue, viene attribuito il numero 54 bis.

Articolo 54bis

Entro tre mesi dall'approvazione del nuovo Statuto della Regione, il Consiglio procederà ad adeguare la presente legge.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Pone in votazione l'articolo 55, che si riporta in quel che segue:

Articolo 55

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Bianco, che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente di Forza Italia: Nel congratularsi con il Presidente Mucciolo per il modo con cui ha diretto i lavori, propone, visto che è stato superato l'orario della chiusura dei lavori, di rinviare l'approvazione complessiva e finale del disegno di legge sull'ordinamento contabile della regione Campania, alla prossima seduta del Consiglio regionale.

Presidente Mucciolo: Pone in votazione la proposta di rinvio della votazione finale del disegno di legge "Ordinamento contabile della Regione Campania" alla prossima seduta del Consiglio regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Mucciolo: Nel ringraziare il Consigliere Bianco per l'incoraggiamento, comunica la chiusura dei lavori.

I lavori terminano alle ore 21,37